

REGOLAMENTO (CE) N. 2131/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

considerando che, allo scopo di semplificare la gestione amministrativa per il calcolo dei dazi all'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione⁽²⁾, occorre fissare i dazi all'importazione nel settore del riso ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e agosto, tenendo conto della media dei prezzi rappresentativi caf all'importazione per il riso alla rinfusa constatati nel corso di un periodo di due settimane;

considerando che per talune varietà di riso Basmati pachistano, in particolare la varietà I Kernel Basmati e Super Basmati, il livello dei prezzi è all'incirca lo stesso del riso Basmati di origine indiana; che, secondo le autorità pachistane, circa 9 000 tonnellate di queste qualità sono disponibili per l'esportazione verso la Comunità; che il certificato di autenticità previsto all'allegato II del regolamento (CE) n. 1503/96 verrà concesso d'ora in poi soltanto per tali qualità; che occorre pertanto allineare la riduzione del dazio all'importazione per il riso di origine pachistana così certificato su quella prevista per il riso Basmati di origine indiana; che la Commissione seguirà attentamente l'andamento del mercato e proporrà eventualmente le modifiche necessarie;

considerando, d'altra parte, che non è più opportuno concedere la riduzione di 50 ECU/t per il riso di origine pachistana che non sia stato così certificato, tenuto conto del fatto che in genere il prezzo medio di questi tipi di riso sul mercato non differisce sostanzialmente dal prezzo rappresentativo fissato;

considerando che è opportuno, per maggiore chiarezza, abrogare il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2123/95⁽⁴⁾, che non ha più base giuridica; che è opportuno tuttavia riprendere le disposizioni relative al

rilascio del certificato di autenticità per questo tipo di riso;

considerando che, nella domanda di titolo e nel titolo stesso di importazione del riso della varietà Basmati, devono figurare dati particolari per consentire il controllo dei quantitativi importati;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1503/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 1:

a) primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. I dazi all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 3 sono calcolati ogni settimana, ma sono fissati dalla Commissione ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e agosto, per essere applicati rispettivamente dal primo giorno lavorativo successivo e dal primo giorno del mese successivo, conformemente al metodo specificato all'articolo 5.»

b) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«La fissazione effettuata l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno si basa sul prezzo d'intervento del mese successivo cui si applicano, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, maggiorazioni mensili.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 4 è abrogato.

3) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. Il riso Basmati di origine indiana e il riso Basmati delle varietà "Kernel Basmati" e "Super Basmati" di origine pachistana corrispondenti ai codici NC ex 1006 20 17 e ex 1006 20 98 possono beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione di un importo pari a 250 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 8.